

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

CONTRATTO INCARICO

per il servizio di supporto psicologico ad alunni e personale

periodo Gennaio / Giugno 2021

1

Tra l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari, per il quale interviene **Giorgio Michelazzo** nella sua qualità di Dirigente Scolastico, domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo Statale di S. Martino di Lupari (PD), codice fiscale 81001730282, d'ora in poi identificata come "istituto" e il dott. **PARISATO LUCA** nato il, residente a- partita iva 05126820280 – codice fiscale....., d'ora in poi identificata come "esperto"

Premesso

- il Decreto nr. 129 del 28/08/2018, in particolare l'art. 43 comma 3;
- che la scuola ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza necessaria presso il personale scolastico;
- che la prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte dell'esperto;
- vista la determina di aggiudicazione incarico per la prosecuzione del servizio di supporto psicologico, prot.nr. 1313 del 22/02/2021;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE E FINALITA' - OBBLIGHI DELL'ESPERTO

- a. Sostenere docenti e genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta anche promuovendo azioni a favore della comunicazione tra le diverse componenti.
- b. Supportare psicologicamente docenti, personale, famiglie e studenti di fronte all'attuale situazione di emergenza sanitaria;
- c. Prevenire e individuare disagi e/o malessere psico-fisico.
- d. Attivare percorsi di ascolto e di sostegno agli alunni secondo le indicazioni del Consiglio di classe.
- e. Fornire uno spazio informativo/formativo per rispondere a specifici bisogni scolastici e familiari.
- f. Individuare azioni efficaci per superare dinamiche conflittuali.
- g. Suggestire e supportare interventi volti alla promozione di un cambiamento positivo.
- h. Avviare azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, in modo di affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute, nonché avviare percorsi di educazione all'affettività.

INFORMATIVA AI SENSI del Reg.to UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Reg.to UE 2016/679, Vi informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Istituto per fini d'adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e, più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti. Informativa completa è disponibile presso il sito: icsanmartinodilupari.edu.it.

Destinatari Del Supporto Psicopedagogico:

1. **Personale**, con l'obiettivo di: ascoltare ed elaborare situazioni di criticità e di disagio. Gli interventi vengono richiesti dai docenti laddove si evidenzino casi di particolare disagio. Gli interventi dovranno prevedere attività di supporto tra cui: proposte di strategie migliorative nella gestione della ripartenza, della classe e nelle scelte di carattere pedagogico; condivisione di strumenti per supportare gli studenti in questi momenti di vulnerabilità, per dare un senso agli accadimenti e aiutarli nell'elaborazione di eventi traumatici.
2. **Genitori**, con l'obiettivo di: supportare le sfide educative che lo sviluppo del proprio figlio impone, di facilitare la comunicazione scuola - famiglia, di mediare situazioni conflittuali, di offrire una consulenza, se richiesta e compatibile con la funzione ricoperta, in merito alle difficoltà emotive e relazionali dei propri figli. Aiutare le famiglie ad accompagnare i figli, in questi momenti di vulnerabilità, per dare un senso agli accadimenti e aiutarli nell'elaborazione di eventi traumatici.
3. **Alunni**: le cui attività con gli stessi potranno essere dirette o indirette in tutte le forme di supporto, formazione, supervisione o consulenza con genitori ed insegnanti, con l'obiettivo, se possibile, di attivare degli spazi di ascolto e sostegno previa autorizzazione dei genitori. Supportare gli studenti in questi momenti di vulnerabilità, per dare un senso agli accadimenti e aiutarli nell'elaborazione di eventi traumatici e nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticontagio.

L'incarico prevede l'attivazione di uno spazio anche online di supporto all'interno delle Scuole dell'Istituto.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto si svolgeranno a decorrere **dalla data della stipula e fino al 30 giugno 2021 e avrà durata massima complessiva di n° 80 (ottanta) ore.**

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le prestazioni oggetto del presente contratto la scuola corrisponderà all'esperto il **compenso orario lordo di € 40,00 (quaranta) onnicomprensivo** del contributo previdenziale, iva e di ogni onere e spesa a carico dell'esperto.

Tale importo si intende onnicomprensivo e verrà liquidato dietro presentazione di fattura elettronica emessa ai sensi del D.M. 55 del 3/04/2013.

A tale fine si comunica che l'Indice della PA ha attribuito a questa Istituzione il seguente codice univoco ufficio: UFYMWC.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

ART. 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La scuola si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata e/o P.e.c., qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati. In caso di risoluzione del contratto, la scuola ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 5 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro erariale.

ART. 6 – CLAUSOLA EX ART. 28 REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

L'esperto:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD

Tel. 049 5952124 – www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.
- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Michelazzo

L'ESPERTO
Dott. Luca Parisato